

Emergenza Coronavirus

NOTA DELLA STRUTTURA NAZIONALE DONNE E POLITICHE DI PARITÀ E DI GENERE

AGGIORNAMENTO AL 5 MAGGIO 2021

CONGEDO 2021 PER GENITORI AL VIA LA PROCEDURA INPS PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Riferimenti normativi

Decreto Legge n. 30 del 13 marzo 2021; Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021; Circolare Inps n. 63 del 14 aprile 2021; Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176; Messaggio Inps n. 1752 del 29 aprile 2021.

Il Decreto Legge n. 30/2021 (art. 2) ha previsto, a favore dei genitori, un congedo indennizzato per la cura delle figlie e dei figli conviventi under 14 nelle ipotesi di:

- infezione da Covid-19 della figlia o del figlio (risultante da certificazione/attestazione della medica o del medico di base o della/del pediatra di libera scelta, oppure da provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente. Tutte le predette documentazioni devono indicare il nominativo della figlia o del figlio e la durata delle prescrizioni in esse contenute);
- quarantena da contatto della/del figlia/figlio (ovunque sia avvenuto il contatto), disposta con provvedimento/comunicazione del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente;
- sospensione dell'attività didattica in presenza in relazione alla/al figlia/figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione.

Il congedo, denominato dall'Inps "Congedo 2021 per genitori", può essere fruito dai genitori – lavoratrici e lavoratori dipendenti del settore privato – nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e in alternativa all'altro genitore convivente con la figlia o il figlio. Il congedo è indennizzato al 50% della retribuzione e i periodi di astensione sono coperti da contribuzione figurativa. Il congedo spetta, oltre che ai genitori, anche alle affidatarie e agli affidatari o collocatarie/collocatari della/del minore.

DURATA

Il Congedo 2021 per genitori non ha una durata massima di giorni già prefissata dalla legge in quanto può essere fruito, senza limite di tempo, per tutto il periodo corrispondente – o anche solo per una parte dello stesso – alla durata del periodo riportato nelle documentazioni (di cui sopra) che danno diritto al congedo. Pertanto, il congedo 2021 è fruibile, anche alternativamente, dai genitori:

- durante tutti i periodi disposti dalle documentazioni di cui sopra;
- in caso di certificati/attestazioni o provvedimenti/comunicazioni che proroghino il periodo inizialmente individuato;

- in caso di nuova documentazione emessa per la/o stessa/o oppure per altra/o figlia/figlio convivente (o anche non convivente in caso di figlia/figlio con disabilità grave).

IMPORTANTE

Età della/del minore. La figlia o il figlio per cui si fruisce del congedo deve essere, oltre che convivente con il genitore richiedente, anche minore di anni 14: pertanto, al compimento del 14° anno di età della figlia o del figlio, non si potrà più fruire del congedo.

ATTENZIONE!

Convivenza. Il requisito della convivenza fra genitore e figlia o figlio per la/il quale si fruisce del congedo, deve durare per tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. Si ritiene sussistere la convivenza quando la figlia o il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente. Pertanto, il congedo non può essere fruito qualora il genitore richiedente e la figlia o il figlio risultino all'anagrafe residenti in due abitazioni diverse. Si segnala che, a tal fine, non rilevano le situazioni di fatto. Per le ipotesi di affidamento o di collocamento, la convivenza si desume dal provvedimento di affidamento o di collocamento della/del minore presso il genitore lavoratore o lavoratrice dipendente.

LAVORO DIPENDENTE E ALTERNATIVITÀ NELL'UTILIZZO FRA I GENITORI

Il beneficio in questione è riservato ai soli genitori dipendenti con rapporto di lavoro "in essere". Può essere fruito da un solo genitore o anche da entrambi, ma non negli stessi giorni. Nel caso in cui, durante la fruizione del congedo, intervenga cessazione o sospensione del rapporto di lavoro, il diritto al beneficio viene meno e le giornate successive alla cessazione o sospensione non saranno indennizzate. Spetta al genitore informare tempestivamente l'Inps circa l'avvenuta modifica del rapporto di lavoro.

GENITORI DI FIGLIE/FIGLI CON DISABILITÀ GRAVE

I genitori di figlie o figli con disabilità grave ex L. 104/92, iscritte/iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitate/i in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura, possono utilizzare il congedo in questione a prescindere dall'età della figlia o del figlio (quindi senza il limite del compimento del 14° anno d'età), per le stesse ipotesi di cui sopra. In questo caso, inoltre, non è richiesto al genitore il requisito della convivenza con la figlia o il figlio. In aggiunta alle ipotesi di cui sopra, i genitori di figlie/figli con disabilità grave ex L. 104/92, possono utilizzare il congedo per la cura della figlia o del figlio anche in caso di chiusura del centro assistenziale diurno disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture, contenente la durata della sospensione.

GENITORI DI FIGLIE/FIGLI DA 14 A 16 ANNI

I genitori di figlie/figli con età compresa tra i 14 e i 16 anni – nelle medesime ipotesi e con i medesimi limiti visti sopra – hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità, né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. In questo caso, la domanda per usufruire dell'agevolazione va presentata solo alla datrice o al datore di lavoro in quanto l'Inps non ha competenza in materia.

Per maggiori informazioni e dettagli v. [Nota del 13 marzo 2021 - Conciliazione vita-lavoro](#)

MEMO

Si ricorda che, unitamente al congedo 2021 per genitori (di cui sopra), è attualmente ancora vigente il congedo straordinario per i genitori lavoratrici o lavoratori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, situate nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (cosiddette zone rosse), individuate con Ordinanza del Ministro della Salute sulla base del D.P.C.M. 2 Marzo 2021 (v. Circolare Inps 2/2021) di cui all'articolo 22bis del DL 137/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (v. Circolare Inps 2/2021).

Si ricorda inoltre che, fino al 5 marzo 2021, è rimasta in vigore la tutela per i genitori – lavoratrici e lavoratori dipendenti – di figlie o figli con disabilità in situazione di gravità accertata ex L. 104/92 iscritte/i a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza o ospitate/i in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, indipendentemente dallo scenario di gravità e dal livello di rischio in cui è inserita la regione dove è ubicata la scuola o il centro di assistenza (art. 22bis, comma 3, DL 137/2020). Per maggiori informazioni: Circolare Inps 2/2021.

CIRCOLARE INPS 63/2021

L'Inps, con la Circolare n. 63 del 14 aprile 2021, ha fornito istruzioni in merito alle modalità di fruizione del congedo 2021 per genitori, chiarendo e specificando le compatibilità/incompatibilità relative all'utilizzo del beneficio, che la legge aveva dettagliato solo in parte.

COMPATIBILITÀ

La fruizione del congedo 2021 da parte del genitore richiedente è compatibile con le seguenti tipologie di assenza relative all'altro genitore (convivente con la figlia o il figlio per cui si richiede il congedo in argomento):

- a) **Malattia.** In caso di malattia di uno dei genitori conviventi con la/il minore, l'altro genitore può fruire del Congedo 2021. Ciò in quanto, a causa dell'evento morboso, il genitore malato potrebbe non essere in grado di prendersi cura della figlia/figlio.
- b) **Maternità/Paternità.** In caso di congedo di maternità/paternità delle lavoratrici o dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del Congedo 2021 solo in relazione a una figlia o a un figlio differente da quella/o per la/il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità. Pertanto, il Congedo 2021 per genitori non può essere fruito per la stessa figlia o per lo stesso figlio per cui è in corso la fruizione del congedo di maternità/paternità.

ECCEZIONE

In caso di percezione di indennità di maternità/paternità da parte di iscritte/i alla Gestione separata o delle lavoratrici e lavoratori autonomi, l'altro genitore – lavoratrice o lavoratore dipendente – può fruire del Congedo 2021 per la stessa figlia o per lo stesso figlio, solo se il genitore che fruisce di tale indennità di maternità/paternità stia prestando attività lavorativa durante il periodo indennizzabile.

- c) **Ferie.** La fruizione del congedo in argomento è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con la/il minore.
- d) **Soggetti "fragili".** La fruizione del Congedo 2021 da parte di un genitore convivente con la figlia o il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità, e ciò a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile da parte di quest'ultima/o. (Per "situazioni di fragilità" v. indicazioni della Circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020).
- e) **Permessi e congedi** ai sensi della legge n. 104/1992. È possibile fruire del Congedo 2021 per genitori nelle stesse giornate in cui l'altro genitore stia fruendo, anche per la stessa figlia o per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 104/92, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001.
- f) **Inabilità e pensione di invalidità.** La fruizione del congedo 2021 è compatibile con i casi in cui all'altro genitore convivente con la medesima figlia o il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare, per esempio, il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.
- g) **Genitore di altre/i figlie/i avuti da altri soggetti.** La fruizione del congedo 2021, per figlia o figlio convivente minore di anni 14, da parte di uno dei due genitori è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo (o svolgimento di lavoro agile) da parte dell'altro genitore per altre/i figlie/i conviventi minori di anni 14 avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6 del citato articolo 2 del Decreto Legge n. 30/2021 (lavoro, agile, congedo 2021, bonus baby-sitting).

IMPORTANTE

La fruizione del congedo 2021 da parte di un genitore per una figlia o un figlio con disabilità grave è compatibile con la contemporanea fruizione del medesimo congedo, del lavoro agile o delle altre misure contenute nei commi da 1 a 6 dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 30/2021 (v. sopra) da parte dell'altro genitore per altra figlia o altro figlio, anche se avuto dallo stesso soggetto. Ciò in quanto soggetti con disabilità in situazione di gravità hanno particolari necessità di cura.

- h) **Congedo straordinario per i genitori** (ex art. 22-bis DL 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020 - v. sopra). Il congedo 2021 è compatibile con la contemporanea fruizione, da parte dell'altro genitore, per altra figlia o altro figlio non convivente, del congedo straordinario per i genitori in caso di dad di figlie o figli frequentanti la seconda o la terza classe della scuola secondaria di primo grado situata in zona rossa.

IMPORTANTE

Il Congedo straordinario e il Congedo 2021 possono altresì essere fruiti contemporaneamente da parte dei due genitori per due figlie o figli differenti, nel caso in cui il congedo 2021 sia fruito per una figlia o un figlio con disabilità grave.

- i) **Congedo straordinario per genitori di figlie e figli con disabilità grave vigente fino al 5 marzo 2021** (art. 22bis, comma 3, DL 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 176/2020 - v. sopra). La fruizione del congedo 2021 per genitori è compatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore del congedo straordinario (ex art. 22bis, comma 3, DL 137/2020) per altra figlia o altro figlio con disabilità grave (avuta/o dallo stesso genitore) in caso di sospensione dell'attività in presenza di scuole di ogni ordine e grado o di centri diurni a carattere assistenziale su tutto il territorio nazionale.

ATTENZIONE!

Per la fruizione del congedo 2021 per genitori, le tipologie di assenza da parte dell'altro genitore non convivente con la figlia o il figlio, non hanno alcuna rilevanza per il genitore richiedente.

INCOMPATIBILITÀ

La fruizione del congedo 2021 da parte del genitore richiedente è incompatibile con le seguenti tipologie di assenza relative all'altro genitore (anch'esso convivente con la figlia o il figlio per cui si richiede il congedo in argomento):

- a) **Congedo 2021 per genitori.** Entrambe i genitori possono fruire del congedo 2021, ma in modalità alternata fra loro, pertanto, non negli stessi giorni. In caso di presentazione di domande da parte di genitori conviventi con la figlia o il figlio, o anche non conviventi in caso di figlie/figli con disabilità grave, per i medesimi giorni, l'Inps accoglierà la domanda presentata cronologicamente prima.
- b) **Congedo per figlie e figli conviventi di età compresa tra i 14 e i 16 anni.** Il congedo 2021 è incompatibile con la contemporanea fruizione (negli stessi giorni) da parte dell'altro genitore del congedo per altra figlia o altro figlio convivente (avuto dallo stesso genitore) di età compresa tra i 14 e i 16 anni (comma 5, art. 2 DL n. 30/2021).

IMPORTANTE

È invece possibile la fruizione contemporanea dei due benefici, da parte dei due genitori per figlie o figli diversi, nel caso in cui il congedo 2021 venga fruito per una figlia o un figlio con disabilità grave.

- c) **Congedo parentale.** Il Congedo 2021 non può essere fruito contemporaneamente (negli stessi giorni) alla fruizione del congedo parentale per la stessa figlia o lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con la/il minore. È invece possibile alternare la fruizione del congedo 2021 con il congedo parentale: sarà pertanto possibile fruire del congedo parentale nei giorni in cui non si fruisce del Congedo 2021 per genitori.
- d) **Riposi giornalieri della madre o del padre.** Il Congedo 2021 non può essere fruito contemporaneamente (negli stessi giorni) alla fruizione da parte dell'altro genitore convivente con la/il minore di riposi giornalieri per allattamento (ex artt. 39 e 40 del D.lgs. n. 151/2001) fruiti per la stessa figlia o per lo stesso figlio.
- e) **Cessazione e sospensione del rapporto di lavoro o dell'attività lavorativa.** Il Congedo 2021 per genitori non può essere fruito se l'altro genitore convivente con la figlia o il figlio per cui si richiede il congedo sia disoccupato (cfr. Messaggio Inps n. 1621/2020) o sospeso dal lavoro ovvero comunque non svolga alcuna attività lavorativa. Pertanto, il

genitore non può fruire del congedo 2021 contemporaneamente (negli stessi giorni) in caso di aspettativa non retribuita dell'altro genitore convivente con la figlia o il figlio.

Vi è, altresì, incompatibilità con il congedo 2021, nel caso in cui uno dei due genitori conviventi con la figlia o il figlio stia beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (per esempio CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpl e DIS-COLL, ecc.).

IMPORTANTE

Invece, l'altro genitore convivente con la figlia o il figlio – o anche non convivente in caso di soggetto con disabilità grave – può fruire del Congedo 2021 nel caso in cui il genitore convivente con la figlia o il figlio, che stia beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subito solo una riduzione di orario di lavoro, continuando a dover prestare la propria attività lavorativa con orario ridotto.

f) **Lavoro agile.** Il congedo 2021 è incompatibile, negli stessi giorni, con lo smart working dell'altro genitore convivente sia per la stessa figlia o per lo stesso figlio sia per un'altra figlia o un altro figlio (senza disabilità grave) avuta/o con lo stesso genitore. In questo caso l'incompatibilità c'è anche se l'altro genitore svolge la prestazione lavorativa ad altro titolo rispetto a quelli previsti dalla norma in questione (infezione da Covid-19, quarantena da contatto, sospensione dell'attività didattica in presenza della figlia o del figlio convivente under 14).

IMPORTANTE

La contemporanea fruizione dei due benefici da parte dei due genitori è invece possibile nel caso in cui il congedo 2021 e il lavoro in modalità agile siano fruiti per figlie/figli differenti, di cui una/o con disabilità grave.

g) **Part time e lavoro intermittente.** Il congedo 2021 non può essere fruito da parte di un genitore durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con la figlia o il figlio.

ATTENZIONE!

Per la fruizione del congedo 2021 per genitori, le tipologie di assenza da parte dell'altro genitore non convivente con la figlia o il figlio, non hanno alcuna rilevanza per il genitore richiedente.

BONUS BABY-SITTING

In relazione al solo personale dipendente del settore privato che può accedere al bonus baby sitting di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 30/2021 (comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e settore sanitario), l'Inps ha precisato che non risulta possibile la fruizione contemporanea (ossia negli stessi giorni) delle due misure (congedo e bonus) nell'ambito della stessa settimana. Di conseguenza, la domanda di congedo 2021 sarà respinta ove la domanda di bonus risulti presentata cronologicamente prima di quella del congedo. La suddetta limitazione opera anche tra i due genitori che si alternano nella fruizione del congedo 2021 con il bonus per la cura delle figlie o dei figli.

Nel caso in cui il congedo 2021 e il bonus vengano fruiti per figlie/figli differenti, di cui una/uno con disabilità grave, è possibile la contemporanea fruizione dei benefici in questione da parte dei due genitori.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - Messaggio Inps 1752/2021

A far data dal 29 aprile 2021, l'Inps ha reso disponibile la procedura per la compilazione e l'invio on line delle domande relative al congedo 2021 per genitori.

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

- **via web**, direttamente dalla home page del **sito Inps** - www.inps.it (domande di "Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata"), utilizzando il codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS);
- **via telefono**, tramite il **Contact center** integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite il **Patronato Inas Cisl** territorialmente competente, che offre gratuitamente tale servizio alle/agli iscritte/i First Cisl, o altro Ente di Patronato accreditato.

ATTENZIONE!

Gli eventuali periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale (artt. 32 e 33 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151) fruiti dal 1 gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021 possono essere convertiti – previa domanda – in Congedo 2021 per genitori (comma 4, articolo 2, DL n. 30/2021). Inoltre, sempre a domanda degli interessati, possono essere convertiti in Congedo 2021 per genitori, i periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale fruiti dall'entrata in vigore della norma (13 marzo 2021) e fino al 28 aprile 2021 (giorno antecedente la data di rilascio della procedura Inps per la domanda telematica). Chi vuole richiedere la suddetta conversione, deve presentare domanda di "Congedo 2021 per genitori" mediante la procedura on line, avente a oggetto gli stessi periodi di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale già fruiti (in riferimento ovviamente ai periodi di cui sopra), senza necessità d'inviare una formale comunicazione di annullamento del beneficio precedentemente richiesto.

* * *

PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA FINO AL 31 LUGLIO 2021

Il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021 (cosiddetto Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" ha prorogato lo stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1) e i termini a esso correlati (art. 11 - Allegato 2).

Si ricorda che, insieme allo stato di emergenza, sono state prorogate fino al 31 luglio 2021 (Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021) le disposizioni relative allo smart working emergenziale (art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

Restano, pertanto, operative, fino alla suddetta data, le norme relative:

✓ **all'obbligo di comunicazione** che prevede per le datrici e i datori di lavoro del settore privato l'obbligo di comunicazione telematico al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dei nominativi delle lavoratrici e dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile;

✓ alla possibilità, per le datrici o i datori di lavoro privati – nel rispetto dei principi di legge – di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali. La datrice o il datore di lavoro potrà adempiere agli obblighi d’informativa stabiliti dalla legge nei confronti della/del dipendente in via telematica, anche utilizzando la documentazione disponibile sul sito dell’Inail.

È stata altresì prorogata, insieme allo stato di emergenza, la disposizione relativa alla sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83, Decreto Legge 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni).

Risulta pertanto vigente, fino al 31 luglio 2021, l’obbligo per le datrici o i datori di lavoro del settore pubblico e privato, di attuare una sorveglianza particolare, straordinaria e speciale delle lavoratrici e dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. La datrice o il datore di lavoro, con la medica o il medico aziendale, ove presente, oppure eventualmente avvalendosi delle competenze mediche Inail, ove non presente, è tenuta/o ad assicurare un apposito programma di protezione particolare per tali lavoratrici e lavoratori, individuate/i eventualmente anche con il supporto della medica o del medico competente.

Si ricorda infine che sono attualmente valide fino al 30 giugno 2021 le misure a favore delle lavoratrici e dei lavoratori “fragili” (Art. 26, DL 18/2020 e succ. int. mod.; Legge 178/2020, cosiddetta Legge Bilancio 2021, art. 1, commi 481-484; Messaggio Inps n. 171 del 15 gennaio 2021; Art. 15, DL 41/201, cosiddetto DL Sostegni).

Pertanto, nello specifico, fino al 30 giugno 2021, le/i lavoratrici/lavoratori fragili:

- svolgeranno di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione (purché ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento) o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;
- nelle ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile (nei limiti e con le modalità viste sopra), hanno la possibilità di restare a casa con equiparazione dell’assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con esplicita esclusione del periodo di assenza dal comparto.

IMPORTANTE

Le assenze dal servizio equiparate al ricovero ospedaliero (v. sopra) non rilevano per l’erogazione dell’indennità di accompagnamento.

Per maggiori informazioni e dettagli sulle tutele per i Lavoratori Fragili, v. [Nota 19 marzo 2021 - Decreto Sostegno, reintroduzione misure di protezione per lavoratrici e lavoratori in condizioni di fragilità](#)